



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli  
Rubrica "Formare ..... Informando" .....

ovvero ..... **Agenda un po' insolita per appunti ..... mica tanto frettolosi**

con il gradito contributo del Centro Studi "O. Baroncelli"

**N° 32/2014**

**Napoli 22 Settembre 2014 (\*)**

**Gentili Colleghe e Cari Colleghi,  
nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di  
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di  
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....**

**Oggi parliamo di.....**

NEL LAVORO NON MERAMENTE ESECUTIVO IL PATTO DI PROVA EX ART. 2096 C.C. E' VALIDO ANCHE SE LE MANSIONI NON SONO SPECIFICAMENTE DETTAGLIATE.

**CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 17591 DEL 4 AGOSTO 2014**

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 17591 del 4 agosto 2014**, ha stabilito che **le mansioni contenute nel patto di prova**, ex art. 2096 c.c., non **debbono necessariamente essere** descritte quando trattasi di lavoro intellettuale, essendo sufficiente che siano **determinabili**.

Nella vicenda *de qua*, la Corte di Appello di Genova, in riforma della sentenza del Tribunale, aveva respinto la domanda proposta da un lavoratore che invocava la illegittimità del licenziamento intimatogli. **Il ricorrente, lamentava che il patto di prova** contenuto nel contratto di assunzione, doveva ritenersi nullo per difetto di forma, in quanto **privo della specifica indicazione delle mansioni** e per divergenza tra le mansioni indicate nel contratto di assunzione (responsabile dell'ufficio tecnico) e quelle concretamente svolte nel corso del rapporto di lavoro (addetto all'ufficio tecnico).

Rilevava la Corte di Genova che **la previsione contrattuale**, esplicitamente, **aveva richiamato le declaratorie relative alla qualifica di Quadro** – Responsabile Ufficio Tecnico – contenute nel **contratto collettivo applicato** dall'azienda e pertanto il lavoratore era stato posto in condizione di conoscere le mansioni da svolgere.

**La Suprema Corte**, compulsata dal lavoratore, parimenti, **ha rigettato il ricorso** ed ha ribadito che **il patto di prova** apposto al contratto di lavoro, oltre a dover **risultare da atto scritto**, deve contenere la **specifica indicazione delle mansioni** che ne costituiscono l'oggetto che, tuttavia, specie **quando trattasi di lavoro intellettuale** e non meramente esecutivo, **non debbono necessariamente essere indicate in dettaglio**, essendo **sufficiente** che, in base alla formula adoperata nel documento contrattuale, **siano determinabili** (cfr. Cass. 27.1.2011 n. 1957).

Tanto premesso, hanno concluso gli Ermellini, il Giudice del merito, legittimamente ha ritenuto che **la descrizione delle mansioni**, anche con riferimento alla disciplina generale del c.c.n.l. applicato ed alla categoria relativa ai quadri, **risultava sufficientemente determinata** ed idonea a **consentire al lavoratore di conoscere il proprio campo di azione** e, quindi, l'oggetto della prova.

FRUISCE DEI RIPOSI GIORNALIERI PREVISTI DAL T.U. SULLA MATERNITA' IL PADRE ANCHE SE LA MADRE DEL FIGLIO E' CASALINGA.

***CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 4618/201 DEL 10 SETTEMBRE 2014***

Il Consiglio di Stato, **sentenza n° 4618/201 del 10 settembre 2014**, ha affermato che **il padre ha diritto ai riposi giornalieri durante il primo anno di età del bambino - ex artt. 39 e 40 del D. Lgs. n° 151 del 26 marzo 2001 - (id: Testo Unico sulla maternità e la paternità), anche nel caso in cui la madre sia casalinga.**

Nel caso *de quo*, un assistente della Polizia di Stato si vedeva negare, dal Questore, il diritto ai riposi giornalieri previsti dal Testo Unico per la maternità e la paternità in quanto, **essendo la madre casalinga**, non era ravvisabile una sua espressa rinuncia al godimento dei permessi precludendone, conseguentemente, il "trasferimento" al coniuge lavoratore.

Soccombente nel primo grado del giudizio amministrativo, il dipendente ricorreva al Consiglio di Stato.

Orbene, i Giudici Amministrativi di Appello, nel ribaltare il deliberato di prime cure, hanno sottolineato che **il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte della madre, casalinga, non fa venir meno la finalità dei permessi di dare sostegno alla famiglia e, conseguentemente, il diritto del padre lavoratore di fruirne.**

Pertanto, anche se, nel caso in commento, il padre era l'unico "lavoratore" del nucleo familiare, il Consiglio di Stato ha affermato il suo diritto a fruire dei "riposi giornalieri" entro il primo anno di età del bambino - ex artt. 39 e 40 del D. Lgs. n° 151/2001 - anche se la madre non era lavoratrice dipendente.

LA CAUSALE LACONICA RENDE NULLO IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE.

***CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 17540 DEL 1 AGOSTO 2014***

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 17540 del 1° agosto 2014**, ha statuito la **nullità del contratto di somministrazione laddove lo stesso riporti in modo del tutto generico la causale posta a suo fondamento.**

Nel caso *de quo*, un lavoratore somministrato, nel contestare la legittimità del contratto stipulato per la **genericità delle motivazioni indicate nello stesso**, fra l'altro non corrispondenti alla realtà fattuale, adiva la Magistratura per ottenere la costituzione di un contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato direttamente in capo al soggetto utilizzatore.

Soccombente in I° grado, il prestatore trovava pieno soddisfo alle sue richieste in Appello.

Il datore di lavoro ricorreva in Cassazione.

Orbene, gli Ermellini, nell'avallare *in toto* il *decisum* della Corte territoriale, hanno sottolineato che **il contratto di somministrazione è da ritenersi nullo sia nel caso in cui non venga redatto per iscritto - ex art. 21 ultimo comma del D.Lgs. n° 276/2003 - che in quello in cui le motivazioni addotte a suo fondamento siano del tutto generiche e prive di riscontro nella realtà fattuale.**

Pertanto, atteso che nel caso in commento il contratto era del tutto carente della causale giustificatrice, i Giudici dell'organo di nomofilachia hanno riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato fra il lavoratore ed il soggetto utilizzatore.

L'ACCOLLO DI UN DEBITO, IN ASSENZA DELL'EFFETTIVO ESBORSO MONETARIO, NON E' INDICE DI UNA CAPACITA' CONTRIBUTIVA.

**CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 19030 DEL 10 SETTEMBRE 2014**

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 19030 del 10 settembre 2014**, ha statuito l'importante principio giuridico per effetto del quale **l'accollo di un debito** non comporta l'erogazione di spesa ma, solo una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio nel lato passivo e **non è dunque effettiva e attuale espressione della capacità economica del contribuente**, risultando – *ex adverso* - espressione di tale capacità, sono invece i singoli atti di estinzione dell'obbligazione accollata.

Nel caso di specie, il contribuente aveva acquistato una farmacia non effettuando un pagamento in denaro, ma accollandosi il debito contratto in passato dall'azienda cedente.

L'Agenzia delle Entrate aveva effettuato un accertamento sintetico – ex art. 38 comma 5 D.P.R. 600/73 - in base al presunto esborso sostenuto dal contribuente.

All'esito dei processi di merito, i Giudici del Palazzaccio – contrariamente alla CTR - hanno chiarito che, **per aversi capacità contributiva, occorre dimostrare l'effettivo sostenimento di una spesa** in uno o più periodi d'imposta e applicare, per l'effetto, il metodo di accertamento sintetico in relazione agli anni interessati.

***In nuce, l'accollo del debito non equivale a capacità contributiva, ricorrendo quest'ultima soltanto con l'effettivo esborso pecuniario.***

PER L'APPLICAZIONE DELL'IRAP LE DIMENSIONI DELLO STUDIO PROFESSIONALE NON COSTITUISCONO PRESUPPOSTO DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE.

**CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 16189 DEL 15 LUGLIO 2014**

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 16189 del 15 luglio 2014**, ha statuito che **le dimensioni dello studio** professionale **non rilevano** quale presupposto dell'esistenza di un'autonoma organizzazione **per l'applicazione dell'Irap.**

Nella fattispecie *de qua*, un medico ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva rigettato l'appello proposto in merito alla **richiesta di rimborso delle somme versate ai fini IRAP** per gli anni dal 2004 al 2008.

La sentenza del Giudice di merito aveva ritenuto che l'utilizzo dello studio professionale, così come composto, e cioè da **sette vani catastali**, per **dimensioni** e quindi per **valore**, rappresentava una **ipotesi di utilizzo di beni strumentali in misura eccedente il minimo** indispensabile che, ai sensi della consolidata giurisprudenza, configurava senza dubbio, una **autonoma organizzazione.**

Orbene, **la Suprema Corte** ha ritenuto il ricorso del professionista meritevole di **accoglimento** ed ha stabilito che **le dimensioni dei locali utilizzati** dal medico di medicina di base **non costituiscono** di per sé **elemento che giustifichi la sottoposizione ad IRAP**, specie quando non concorrano altri fattori (quali il ricorso a personale subordinato) che facciano presumere la sussistenza di una capacità aggiuntiva di reddito, rispetto a quello ricavabile dalla attività personale del lavoratore autonomo.

**Ad maiora**

**IL PRESIDENTE  
EDMONDO DURACCIO**

(\*) **Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

***Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!***

*Ha redatto questo numero **la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.***